

Legge Regionale 10 novembre 1995, n. 22. (1)

**"Conto generale del Patrimonio della Regione Campania per l' Esercizio Finanziario 1992"**

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

ha apposto il visto

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE  
PROMULGA

la seguente legge:

**ART. 1**

1. Ad integrazione del Conto Consuntivo per l'Esercizio Finanziario 1992 è approvato il conto generale del patrimonio della Regione Campania per l'Esercizio Finanziario medesimo il cui saldo patrimoniale positivo è stabilito nella somma di L. 386.891.396.771 come risulta dai seguenti dati:

	Cons. Patr.le Iniziale	Finale	Variazioni
ATTIVITA'	8.239.257.470	12.167.985.314.484	+ 3.928.727.957.014
PASSIVITA'	<u>7.797.781.450.652</u>	<u>11.369.618.037.895</u>	<u>3.541.836.587.243</u>
Ecc. attività	+ 441.475.906.818 =====	+ 828.367.276.589 =====	
Saldo Patrimoniale dell'Esercizio			+ 386.891.369.771

**ART. 2**

1. la presente legge è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

10 novembre 1995

*Rastrelli*

(1) La presente legge, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 55 del 20 novembre 1995, è stata abrogata dall'articolo 2 della legge regionale 9 ottobre 2012, n. 29: "Legge di semplificazione del sistema normativo regionale - Abrogazione di disposizioni legislative e norme urgenti in materia di contenimento della spesa", vedi l'allegato A - n. 222 della medesima legge.